



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Unità Ambiente - Ecologia

R.O. 708 DEL 21 DIC. 2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI LISSONE

IL SINDACO

Considerato che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile delle iniziative dei Comuni ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Rilevato che nonostante i significativi risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di riduzione dei principali inquinanti, con particolare riferimento a benzene, CO, SO₂, persistono significative criticità relativamente al particolato fine e agli ossidi di azoto;

Rilevato che, le concentrazioni in atmosfera di questi inquinanti permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti, a causa delle peculiari condizioni orografiche e meteorologiche del bacino padano e della densità delle attività antropiche che caratterizzano la nostra area, determinando una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;

Considerato che è attribuita priorità assoluta alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico locale con particolare riguardo al particolato fine, allo scopo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, attraverso l'adozione di misure condivise e coordinate, al verificarsi di determinate condizioni di criticità;

Considerato che le misure delineate in accordo con l'Amministrazione Provinciale e con i Comuni dell'Area A1 possano assicurare, attraverso una applicazione uniforme ed estesa ad un ambito territoriale significativamente rilevante, il conseguimento degli obiettivi attesi;

Visti gli artt 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 2 dicembre 2006, n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 "Regolamento recante definizione dei criteri in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192" e specificamente l'articolo 3 "Valori massimi della temperatura ambiente";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

K:/Ecologia/ORDINANZE RISCALDAMENTO e traffico/ordinanza inquinamento Lissone.doc

Comune di Lissone, Via Gramsci 21 - 20851 Lissone - tel. 039/7397.1 centralino - fax 039/7397.274

Cod. Fisc. 02968150157 - P. IVA 00740590963 Unità Ambiente - Ecologia - tel. 039/7397.379 - 208 - 204

ecologia@comune.lissone.mb.it - pec@comunedilissone.it - www.comune.lissone.mb.it

Visto lo Statuto del Comune di Lissone;

ORDINA

sul territorio comunale, a partire dalla data del 21 dicembre 2015 - cioè a far data dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalla totalità delle centraline posizionate sul territorio provinciale, per la durata di 10 giorni consecutivi – **l'entrata in vigore delle seguenti misure:**

a) In aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009, verranno applicate le seguenti misure aggiuntive: **divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:**

- autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
- autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 7.30 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì

Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR n° 7635 del 2 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009.

b) **Riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado.**

c) **Riduzione di 2 (due) ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 9, c. 2, del D.P.R. 412/1993.**

Per quanto concerne le disposizioni di cui ai punti b) e c) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E. 1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

d) **Divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:**

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti.



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Unità Ambiente - Ecologia

e) Potenziamento dei controlli, relativamente alle fonti di inquinamento di origine veicolare in relazione a:

- verifica del rispetto del divieto di circolazione dei veicoli, secondo i criteri stabiliti dalle D.G.R. Il luglio 2008, n.7635;
- verifica del rispetto delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5276;
- verifica delle emissioni di particolato dai veicoli diesel, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. 24/06, attraverso l'utilizzo degli opacimetri;
- divieto di combustione di rifiuti all'aperto (art. 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale);
- divieto di combustione all'aperto in ambito agricolo e di cantiere (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
- divieto di accensione di fuochi negli spazi comunali a verde;
- divieto di combustione all'aperto di qualsiasi materiale, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere (art. 2.5.9 del Regolamento Locale di Igiene);
- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea nonché dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico (DGR n.7635 dell'11/07/2008);
- accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento e comunque per un tempo non superiore a tre minuti (art. 2.5.10 del Regolamento Locale di Igiene);

f) obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, nonché dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);

3

INVITA

a non fare uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte;

DISPONE CHE

le disposizioni contenute nella presente Ordinanza abbiano immediata applicazione, a partire dalla data del 21 dicembre 2015, essendo stato accertato da dicembre 2015 il superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10, per la durata di dieci giorni consecutivi.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- l'inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell' art. 16 della Legge 689/1981 ;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione

K:/Ecologia/ORDINANZE RISCALDAMENTO e traffico/ordinanza inquinamento Lissone.doc

Comune di Lissone, Via Gramsci 21 – 20851 Lissone – tel. 039/7397.1 centralino – fax 039/7397.274

Cod. Fisc. 02968150157 - P. IVA 00740590963 Unità Ambiente – Ecologia – tel. 039/7397.379 – 208 - 204

ecologia@comune.lissone.mb.it - pec@comunedilissone.it - www.comune.lissone.mb.it

sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalla totalità delle centraline posizionate sul territorio provinciale Monza Brianza per 3 giorni consecutivi.

Potrà essere sospesa la presente ordinanza per i giorni in cui siano annunciati scioperi importanti dei trasporti.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. N° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco
Concettina Monguzzi

Responsabile del Procedimento: Arch. Vittoria di Giglio

